



COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

PROVINCIA DI MESSINA

VIA UMBERTO I, 30

C.F. e P. IVA 01277110837

AREA SERVIZI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALI
UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO COMUNALE
per il servizio di noleggio con
autovettura

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL
26/05/1996

ANNULLATA PARZIALMENTE E
LIMITATAMENTE DAL CO.RE.CO. DI
PALERMO

NELLA SEDUTA DEL 25/07/1996
AL N. 9995/12056

ENTRATO IN VIGORE IL 14/11/1996



CAPO I°

Il servizio di noleggio con autovettura

ARTICOLO 1

Definizione del servizio

- 1. Il servizio noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.*
- 2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11. comma 5. della legge n. 21/1992.*

ARTICOLO 2

Disciplina del servizio

- 1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.*
- 2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalla legge 15/011992 n. 21 e dalle altre disposizioni statali in materia, dalla legge regionale 06/04/1996 n. 29 e dalle altre disposizioni regionali, dagli usi e dalle consuetudini.*

ARTICOLO 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

- 1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.*
- 2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.*

3. *Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15/01/1992, n. 21, articolo 7, comma 1, come recepito e modificato dall'articolo 4, della legge regionale 06/04/1996, n. 29, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:*
- a) *Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.*
 - b) *Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.*
 - c) *Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.*
 - d) *Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti "a" o "b" del comma 2, dell'articolo 1 della legge 15/01/1992, n. 21.*
4. *Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa ed al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.*

ARTICOLO 4

Condizioni d'esercizio

1. *In capo ad uno stesso soggetto, è vietato il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo per l'esercizio del servizio di taxi, e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.*
2. *E' invece ammesso il cumulo in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente nei comuni ove esiste il servizio taxi (articolo 4, comma 2, legge regionale 06/04/1996 n. 29).*
3. *L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.*

4. *Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.*
5. *Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.*

ARTICOLO 5

Numero autorizzazione

1. *Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15/01/1992, n. 21, il Consiglio Comunale prende atto che il numero delle autorizzazioni che possibile rilasciare in questo ente è di numero quattro in base a quanto stabilito dai competenti organi regionali.*

ARTICOLO 6

Riconoscibilità delle autovetture

1. *Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con scritto "NOLEGGIO". Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della giunta municipale.*

ARTICOLO 7

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. *Previa autorizzazione della giunta comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.*
2. *Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.*

ARTICOLO 8

Operatività del servizio

1. *Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del comune a condizione di reciprocità.*

ARTICOLO 9

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. *Per la valutazione delle problematiche connesse alla organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, **il sindaco** provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di apposita commissione così composta:*
 - a) *Dal dirigente dell'ufficio affari generali in funzione di presidente.*
 - b) *Dal comandante o da altro membro della Polizia municipale.*
 - c) *Da 3 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.*
2. *La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è, altresì, tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 3 dei suoi componenti.*
3. *La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.*

4. *Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la commissione svolge i seguenti compiti:*
- a) *Redige il bando di concorso secondo quanto previsto all'articolo 13.*
 - b) *Esamina le domande di partecipazione al concorso e decide l'ammissione dei candidati.*
 - c) *Procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati dall'articolo 14 e redige la graduatoria di merito.*
 - d) *Trasmette la graduatoria alla giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*
5. *La commissione dura in carica quanto la giunta comunale.*
6. *Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la giunta comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno non evasi.*

CAPO II*

La professione del noleggiatore

ARTICOLO 10

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. *L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada in possesso dei seguenti requisiti:*
 - a) *Idoneità morale.*
 - b) *Idoneità professionale.*
2. *Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:*
 - a) *Abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi.*
 - b) *Risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione dalla vigente*

normativa. Nei casi in cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. *L' idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale 06/04/1996 n. 29.*

ARTICOLO 11

Accesso alla professione di noleggiatore

1. *L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio.*
2. *Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.*

CAPO III*

L' autorizzazione all' esercizio

ARTICOLO 12

Concorso per l' assegnazione delle autorizzazioni

1. *Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.*
2. *Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.*

ARTICOLO 13

Contenuti del bando

1. *I contenuti obbligatori del bando di concorso per l' assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:*
 - a) *Numero delle autorizzazioni da assegnare.*
 - b) *Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell' assegnazione.*
 - c) *Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.*

- d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande.*
- e) Indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 9.*
- f) Schema della domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di priorità o di disponibilità del veicolo.*

ARTICOLO 14

Titoli oggetto di valutazione

- 1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di autonoleggio la commissione di cui all'articolo 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) Idoneità professionale conseguita a norma della legislazione regionale..... punti 5*
 - b) Laurea.....punti 4*
 - c) Diploma di maturità.....punti 3*
 - d) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.**
- 2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.*
- 3. Qualora due o più candidati risultino dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.*

ARTICOLO 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1. La giunta comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla commissione di cui all'articolo 9, provvede alla assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.*

2. *Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.*
3. *Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, comma 4, la giunta comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.*
4. *All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite dalla giunta comunale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9.*

ARTICOLO 16

Validità dell'autorizzazione

1. *L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dalla giunta comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.*
2. *L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.*

ARTICOLO 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. *Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:*
 - a) *Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni.*
 - b) *Aver compiuto sessanta anni.*

c) Essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

- 2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.*
- 3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:*
 - a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale.*
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.*
 - c) Il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.*
- 4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.*

CAPO IV*

L'esercizio del servizio

ARTICOLO 18

Caratteristiche delle autovetture

- 1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla giunta comunale.*

ARTICOLO 19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

- 1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'articolo 15, comma 3.*
- 2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.*

ARTICOLO 20

Acquisizione della corsa

- 1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.*
- 2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.*
- 3. Invero qualora non sia esercitato il servizio di taxi, il comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.*
- 4. Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dalla giunta comunale con propria deliberazione.*

ARTICOLO 20 bis

Modalità di espletamento della corsa

- 1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso*

del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente (articolo 4, comma 3, della legge regionale 06/04/1996, n. 29).

2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ARTICOLO 21

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza.*
- b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto.*
- c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo.*
- d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore.*
- e) Consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo.*
- f) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.*
- g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri.*
- h) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.*
- i) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.*

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) *Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7.*
- b) *Portare animali propri in vettura.*
- c) *Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.*
- d) *Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata.*
- e) *Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.*
- f) *Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.*

ARTICOLO 22

Comportamento degli utenti

1. *Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di :*

- a) *Fumare in vettura.*
- b) *Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento*
- c) *Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito.*
- d) *Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.*

ARTICOLO 23

Collaborazione alla guida

1. *I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 11.*

ARTICOLO 24

Interruzioni di trasporto

1. *Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha*

diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 25

Trasporto handicappati

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.*
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.*

ARTICOLO 26

Tariffe

- 1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.*
- 2. Il Sindaco, su proposta della commissione di cui all'articolo 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio di cui al Decreto del Ministero dei trasporti del 20/04/1993.*

ARTICOLO 27

Contachilometri

- 1. I veicoli al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.*
- 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.*

ARTICOLO 28

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

- 1. La giunta comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti*

condizioni il cui accertamento compete all'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione:

- a) La locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente ed operanti nel comune.*
- b) La vettura locata e quella sostituita appartengano entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5.*
- c) Il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.*
- d) L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo.*

ARTICOLO 29

Responsabilità nell'esercizio del servizio

- 1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della autorizzazione sono imputati unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.*

ARTICOLO 30

Reclami

- 1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la giunta comunale sui provvedimenti adottati e sui quelli di cui si propone l'adozione.*
- 2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.*

CAPO V*

Vigilanza sul servizio

ARTICOLO 31

Addetti alla vigilanza

- 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

ARTICOLO 32

Idoneità dei mezzi di servizio

- 1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla giunta comunale.*
- 2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo e detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.*
- 3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.*
- 4. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.*

ARTICOLO 33

Sanzioni

- 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:*
 - a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.*
 - b) Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.*

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a) *Violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo.*
- b) *Violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture.*
- c) *Violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea.*
- d) *Acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 8.*
- e) *Violazione dell'articolo 11, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo.*
- f) *Violazione dell'articolo 16, comma 1, relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione.*
- g) *Mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19, comma 2.*
- h) *Violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'articolo 20, comma 1.*
- i) *Violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1 punti a) d) g) h) e i).*
- j) *Mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 2, punti a) e b).*
- k) *Mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punti a) e b).*
- l) *Mancata segnalazione di guasti ai contachilometri, così come previsto dall'articolo 27, comma 2.*
- m) *Mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici*

comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 31, comma 2.

- 3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383.*
- 4. La giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.*

ARTICOLO 34

Rinuncia all'autorizzazione

- 1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.*

ARTICOLO 35

Rinuncia all'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:*
 - a) Violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati.*
 - b) Violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto.*
 - c) Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 23.*
 - d) Violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comunicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 34, comma 2.*
 - e) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.*
- 2. La giunta comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 9, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto*

conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

- 3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*

ARTICOLO 36

Revoca dell'autorizzazione

- 1. Il Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:*

- a) Per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.*
- b) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare, in modo definitivo, i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 2, 10 e 11.*
- c) Quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 15, comma 4.*
- d) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'articolo 17.*
- e) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 35.*
- f) Per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.*
- g) Per motivi di pubblico interesse.*

- 2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*

ARTICOLO 37

Decadenza dell'autorizzazione

- 1. La giunta comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19.*

2. *La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*

ARTICOLO 38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza all'autorizzazione

1. *Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi diritto nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.*

ARTICOLO 39

Irrogazione delle sanzioni

1. *Le sanzioni di cui al Capo V° sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.*

ARTICOLO 40

Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.*

INDICE

- Articolo 1 – Definizione del servizio*
- Articolo 2 – Disciplina del servizio*
- Articolo 3 – Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.*
- Articolo 4 – Condizioni d'esercizio*
- Articolo 5 – Numero delle autorizzazioni*
- Articolo 6 – Riconoscibilità delle autovetture*
- Articolo 7 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea*
- Articolo 8 – Operatività del servizio*
- Articolo 9 – Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'assegnazione delle autorizzazioni*
- Articolo 10 – Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore*
- Articolo 11 – Accesso alla professione di noleggiatore*
- Articolo 12 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni*
- Articolo 13 – Contenuti nel bando*
- Articolo 14 – Titoli oggetto di valutazione*
- Articolo 15 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione*
- Articolo 16 – Validità dell'autorizzazione*
- Articolo 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione*
- Articolo 18 – Caratteristiche dell'autovetture*
- Articolo 19 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio*
- Articolo 20 – Acquisizione del corsa*
- Articolo 20bis – Modalità di espletamento del servizio*
- Articolo 21 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio*
- Articolo 22 – Comportamento degli utenti*
- Articolo 23 – Collaborazione alla guida*
- Articolo 24 – Interruzione del trasporto*
- Articolo 25 – Trasporto handicappati*

Articolo 26 – Tariffe

Articolo 27 – Contachilometri

Articolo 28 – Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Articolo 29 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

Articolo 30 – Reclami

Articolo 31 – Addetti alla vigilanza

Articolo 32 – Idoneità dei mezzi di servizio

Articolo 33 – Sanzioni

Articolo 34 – Rinuncia all'autorizzazione

Articolo 35 – Sospensione dell'autorizzazione

Articolo 36 – Revoca dell'autorizzazione

Articolo 37 – Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 38 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

Articolo 39 – Irrogazione delle sanzioni

Articolo 40 – Entrata in vigore